

## **INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018.**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

### **PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**

#### **SEZIONE I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente**

**Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

Cognome: PRETO

Nome: MAURO

Numero iscrizione nel R.U.I.: A000004661 Data iscrizione nel R.U.I.: 22/12/2011

Iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa (di seguito "Intermediario") della Società Agente MAURO PRETO SRL, iscritta al R.U.I. con il numero A000403174, (di seguito "Società Agente")

Sede Legale: Via Dante, 4. 36075 Montecchio Maggiore (VI)

Recapito Telefonico: 0444 - 697255

Indirizzo e-mail: [m.preto@realemontecchio.it](mailto:m.preto@realemontecchio.it)

PEC Personale: [mauro.preto@legalmail.it](mailto:mauro.preto@legalmail.it)

Sito Internet [www.mauropretosrl.com](http://www.mauropretosrl.com) <https://agenzie.realemutua.it/agenzia300/>

**L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di distribuzione assicurativa svolta è l'IVASS.**

#### **SEZIONE II – Informazioni sull'attività svolta dall'Intermediario assicurativo**

- a) All'interno dei locali della Società Agente, sono messi a disposizione i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle Imprese di assicurazione con le quali la Società Agente ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
  2. elenco degli obblighi di comportamento a cui l'Intermediario e la Società Agente sono tenuti ad adempiere, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b) Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a)1.

Si comunica altresì che i sopra menzionati elenchi sono pubblicati anche all'interno del sito internet della Società Agente e del Microsito di Agenzia, ove esistenti.

### **SEZIONE III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi**

L'Intermediario e la Società Agente non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.

### **SEZIONE IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali della Società Agente o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato la Società Agente deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto alla Società Agente o all'Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella sezione I del presente documento, per i reclami presentati all'Intermediario o alla Società, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Società Agente o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4 - BIS AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018**

*Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.*

**NOME: MAURO**

**COGNOME: PRETO**

**NUMERO DI ISCRIZIONE AL R.U.I.: A000004661**

**Iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa (di seguito "Intermediario") della Società Agente MAURO PRETO S.R.L. , iscritta al R.U.I. con il numero A000403174, (di seguito "Società Agente")**

**PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI**

**SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione**

La Società Agente agisce solo in nome e per conto della Società Reale Mutua di Assicurazioni.

**SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

- a) Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell'Intermediario, non fornisce al contraente:
- consulenza ai sensi degli artt. 119-ter, comma 3 e 4, e 121-septies del Codice;
  - consulenza su base indipendente;
  - una valutazione periodica dell'adeguatezza.
- b) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente non sono soggetti ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, del Reg. Ivass n. 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono fornite:

- In forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l'illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- Indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.

**SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi (ai sensi dell'art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018).**

Per l'attività di distribuzione assicurativa svolta, l'Intermediario e la Società Agente ricevono una commissione inclusa nel premio assicurativo. L'Intermediario e la Società Agente possono ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l'attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.

Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono forniti gli importi relativi a costi e a oneri del prodotto d'investimento assicurativi.

#### **SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi**

I premi pagati dal contraente all'Intermediario o alla Società Agente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o della Società Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario o alla Società Agente, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

## **ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4-TER AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018.**

*Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.*

Ragione Sociale: MAURO PRETO S.R.L.

Numero di iscrizione al R.U.I.: A000403174

### **Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

### **Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**

Allegato 4–ter - MAURO PRETO , AGENTE MAURO PRETO S.R.L.

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

**ELENCO DELLE IMPRESE PER CONTO DELLE QUALI L'AGENTE DISTRIBUISCE CONTRATTI ASSICURATIVI**

Gentile Cliente,

in un'ottica di trasparenza e di tutela nei Suoi confronti, all'interno del presente documento viene data evidenza dei seguenti elenchi:

**1) elenco delle Imprese con le quali l'Agente MAURO PRETO S.R.L. ha in corso incarichi agenziali:**

- SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI
- LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
- TUTELA LEGALE S.P.A.
- CREDENDO - EXCESS & SURETY SA

**2) elenco delle Imprese per le quali l'Agente MAURO PRETO S.R.L. , in qualità di "Agente Proponente", può distribuire contratti assicurativi in forza di accordi di "collaborazione orizzontale":**

- LINK S.R.L.

01/12/2022 - ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

Il presente documento è aggiornato alla data del 01/12/2022

MAURO PRETO S.R.L.